

 <b>FONDAZIONE BRUNO KESSLER</b>	<b>DUVRI – Altre comunicazioni</b> <b>Misure di contrasto al contagio da COVID 19</b>	All. COVID-19/ U.S.P. rev. gen-2021
	<b>Unità Sicurezza e Prevenzione</b>	Pag. 1 di 6 DUVRI

## ALTRE COMUNICAZIONI

Misure di prevenzione e protezione per contrastare il contagio da COVID 19

**A partire dal 22/02/2020 vengono emanate le misure a livello governativo e provinciale per contrastare il contagio da COVID 19 e che devono essere osservate da tutte le realtà coinvolte.**

**COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale è necessario adottare misure di prevenzione e di protezione di natura generale che coinvolge tutta la popolazione e di natura particolare nei luoghi di lavoro che coinvolge i lavoratori e tutti coloro che accedono a tali luoghi.**

In accordo con il governo, il 14 marzo, sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio di nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. Il protocollo è stato poi integrato il 24 aprile 2020 ed ora è inserito nell'allegato nr. 12 del **DPCM del 17 maggio 2020**.

Di particolare interesse e che coinvolge direttamente FBK nello svolgimento delle proprie attività con gli appaltatori sono anche gli allegati nr. 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 - e nr. 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri -, in quanto tutte le attività coesistono in spazi collegati fra di loro.

**Oltre a questi protocolli, rimangono da osservare tutte le altre disposizioni attive sia a livello governativo che provinciale emanate.**

**Pertanto, sulla base di tutti gli atti e delle norme finora emanate, FBK ha in prima fase provveduto a redigere il proprio "Piano di rientro" con Determinazione del Presidente dd 28/04/2020 e successivamente a effettuare gli "Aggiornamenti sulle disposizioni anti-Covid in FBK" protocollo che prevede le misure di prevenzione e protezione da adottare per contrastare il contagio da COVID-19 e che diventa parte integrante del presente documento (disponibile al link**

**<https://trasparenza.fbk.eu/COVID-19-comunicazioni-del-Datore-di-Lavoro-raccomandazioni-e->**

**[altro](#))Tutti coloro che accedono in FBK, comprese le ditte esterne, appaltatori ecc. sono tenuti all'osservanza di tale protocollo.**

**Gli eventuali successivi aggiornamenti dovuti a emissione di nuove norme o variazioni in materia di COVID 19 andranno a integrare il presente allegato.**

### **Protocollo "Aggiornamenti sulle disposizioni anti-Covid 19 in FBK ":**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare **tutti** punti del Protocollo.

In riferimento all'attività dell'Appaltatore, di seguito si riporta nello specifico ciò che si vuole evidenziare maggiormente e che deve essere osservato in maniera scrupolosa – allegati nr. 2 e nr. 5:

1. adottare tutte le possibili precauzioni igieniche, in particolare per le mani utilizzando gli idonei mezzi detergenti per le mani. FBK ha messo a disposizione dei dispenser contenente gel sanificante. Sono presenti e segnalati nelle aree comuni e di transito in tutti gli edifici.



Nei bagni, a fianco dei dispenser del sapone, sono riportate le istruzioni sulla corretta igiene delle mani, come esposto sotto:

**Come lavarsi le mani con acqua e sapone?**

Fonte: World Health Organization

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi



FBK - Unità Sicurezza e Prevenzione

2. mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri
3. non formare assembramenti
4. utilizzare le mascherine per la tutta la permanenza in FBK e i DPI richiesti (oltre agli altri DPI specifici previsti per la propria attività)
5. non stringersi le mani
6. non toccarsi il volto con le mani

**Comunicazione quotidiana:**

Come previsto dalla raccomandazione contenuta nell'ordinanza del Presidente Provincia Autonoma di Trento del 13.4.2020, ciascun lavoratore dell'Appaltatore potrà accedere in FBK solo dopo avere comunicato, ogni giorno, le seguenti informazioni:

1. che non ha manifestato sintomi riferibili al COVID 19 (tosse, febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari) nelle ultime 24 ore.
2. che i propri conviventi non hanno manifestato sintomi riferibili al COVID 19 (tosse, febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari) nelle ultime 24 ore.
3. che si impegna ad informare tempestivamente e responsabilmente il proprio responsabile della insorgenza dei sopracitati sintomi durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa e avendo sempre cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e ad abbandonare la sede di lavoro.

La mancata comunicazione prevede l'allontanamento del lavoratore dalla sede di lavoro FBK.

**Precauzioni di tipo ambientale:**

L'Appaltatore dovrà adottare all'interno di FBK i seguenti comportamenti:

1. Mantenere sempre le porte aperte per garantire l'aerazione, quando possibile, in particolare nei seminterrati
2. Accedere ai distributori automatici in numero di una sola persona alla volta e di sanificare le mani con l'apposito disinfettante posto in prossimità, prima di toccare la macchinetta
3. Accedere all'ascensore in numero di una persona per volta
4. Attenersi alla stretta manipolazione dei materiali necessari per la propria lavorazione e toccare i materiali di uso comune dopo avere effettuato la corretta igiene delle mani.
5. Sottoporsi alla rilevazione della temperatura dei lavoratori da parte dell'Unità sicurezza e Prevenzione che potrà avvenire in un qualsiasi momento della giornata. Il lavoratore con temperatura al di sopra di 37,5° C verrà subito

messo in disparte dalle altre persone e allontanato da FBK. Le comunicazioni con l'azienda sulla gestione del caso avverranno in maniera riservata e nei modi previsti dalla norma.

6. Attenersi a tutta la segnaletica presente in riferimento all'emergenza sanitaria e a tutte le indicazioni del proprio riferimento FBK.
7. Mantenere esposto il badge FBK di riconoscimento. Coloro che non possiedono il badge devono essere accompagnati dal riferimento interno FBK per tutta la loro permanenza.
8. Eventuali fornitori dell'Appaltatore dovranno rimanere per quanto possibile sul veicolo o limitarsi al carico/scarico nel minor tempo possibile e non potranno accedere all'interno di FBK se non per situazioni motivate e comunque dopo avere effettuato l'igiene delle mani.

#### **Utilizzo dei DPI:**

##### **L'appaltatore dovrà utilizzare la mascherina per tutta la permanenza in FBK.**

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché delle prescrizioni di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele preventive necessarie, per i rischi specifici propri dell'Impresa e/o attività sono a carico dell'Appaltatore.

Pertanto, l'identificazione e le modalità di utilizzo dei DPI sono previste dal datore di lavoro dell'Appaltatore.

Il mantenimento della distanza interpersonale deve essere sempre ricercata e fatta prevalere nell'organizzazione di ogni attività. Ridurre al massimo tutti i casi che non prevedono il distanziamento. Rimangono attività di attenzione:

1. quando i lavoratori **appartenenti ad aziende diverse**, dovessero trovarsi nei locali chiusi dei seminterrati o dove la circolazione dell'aria è bassa o percepita assente
2. eventuali altri casi particolari che verranno analizzati di volta in volta

**In caso di mancanza dei necessari DPI, l'attività, deve essere riorganizzata per raggiungere la distanza di sicurezza (es. turnazione delle lavorazioni) oppure deve essere interrotta fino all'identificazione delle misure adeguate e da mettere in atto nella pratica. Se dopo questa analisi, si evince che la distanza interpersonale non riesce a essere mantenuta, valutare nuovamente l'esigenza reale di necessità. In caso affermativo, valutare la maschera più adatta a seconda della situazione ed effettuare la lavorazione nel minimo tempo possibile.**

#### **Eliminazione dei DPI:**

I DPI da eliminare, devono essere riposti esclusivamente nei contenitori che riportano la dicitura Rifiuti solo DPI.

RIFIUTI

solo DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



WASTE

only DPI

#### **E' vietato introdurre altri materiali.**

Al momento, sono presenti dei bidoni:

- in Sede Via Sommarive: in portineria, ai piani di sbarco dell'autorimessa e all'ingresso dell'edificio EST
- in Sede Via alla Cascata: all'ingresso della palazzina B.
- in Sede Via Santa Croce: all'ingresso della sede
- in sede Strada alle Tabarelle: all'ingresso della Villa

#### **Verifiche:**

L'Unità Sicurezza e Prevenzione insieme all'Ufficio Tecnico potranno procedere a controlli e verifiche sul rispetto delle norme e dei comportamenti previsti del personale Appaltatore.

#### **Gestione del soggetto dell'Appaltatore sintomatico:**

Nel caso in cui, nello svolgimento dell'attività, un soggetto dell'Appaltatore sviluppi febbre con temperatura superiore ai

37,5 gradi e sintomi di infezione respiratoria, es. tosse, deve dichiarare l'accaduto immediatamente al proprio datore di lavoro, al riferimento FBK (es. D.E.C., D.L.), anche tramite il datore di lavoro dell'Appaltatore, deve isolarsi e allontanarsi mantenendo il distanziamento interpersonale. Provvederà a informare le autorità sanitarie secondo quanto previsto dalle norme vigenti e si atterrà ad informare il proprio datore di lavoro sull'evoluzione del caso. Il datore di lavoro dell'Appaltatore aggiornerà il riferimento FBK (es. D.E.C., D.L.) per quanto di competenza e non permetterà l'ingresso del lavoratore sintomatico in FBK fintanto che la situazione non è formalmente risolta.

**Ulteriori note:**

Tutte le altre informazioni, finora non affrontate, verranno discusse, approfondite e integrate in concomitanza dei prossimi incontri di coordinamento e sulla base degli sviluppi normativi in corso.

**Oneri della sicurezza dovuta all'emergenza da COVID19:**

Di seguito viene analizzato il riconoscimento dei costi diretti e indiretti da parte di FBK nel rispetto delle misure sopraccitate del presente allegato.

La delibera 726 del 29 maggio 2020, evidenzia che i costi diretti e i costi aziendali per la sicurezza (costi indiretti) vengono riconosciuti per l'esecuzione di cantieri, lavori, servizi e forniture nei termini indicati dalla delibera stessa ai punti A, B, C, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro") e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.

**1. Costi diretti**

L'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, devono essere corrisposti i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali oneri (costi diretti) sono stabiliti dall'elenco prezzi provinciale PAT emanato con delibera 726 del 29 maggio 2020 nell'Allegato A. Si specifica che secondo la lettera g) sono esclusi dal riconoscimento dei costi diretti le forniture dove non è previsto il DUVRI, i servizi che non si svolgono in ambienti dove è possibile l'interferenza con gli utenti del servizio stesso e i servizi tecnici di progettazione e di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e che rimangono a carico degli operatori economici. Inoltre per quanto riportato alla lettera p) resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di assumere, con oneri a proprio carico, maggiori o più incisive misure di protezione, anche se adottate in conseguenza della sottoscrizione di protocolli aggiuntivi aziendali. Pertanto FBK riconosce all'Appaltatore, considerato il protocollo interno e le misure adottate in FBK per contrasto al contagio da COVID 19, salvo eventuali ulteriori specifiche evidenziate dall'Appaltatore e che verranno valutate puntualmente dalla Stazione Appaltante, i seguenti costi diretti:

**COSTI DIRETTI da emergenza COVID 19**

codice	descrizione	u.m.	prezzo	quantità	costo
S.90.10.0080.0005	Kit base di sicurezza	cad.	2,01		
S.90.20.0100.0005	Verifica della temperatura corporea	cad.	1,18		
S.90.30.0010.0010	Termometro a infrarossi Noleggio giornaliero	d	0,41		

**2. Costi indiretti**

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 della delibera 726 del 29 maggio 2020 la Fondazione stabilisce di riconoscere nei contratti di lavori, nei contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.

L'art. 4 della medesima delibera stabilisce che, nei contratti di servizi e forniture, il direttore dell'esecuzione può proporre al responsabile del procedimento (in esito a specifica valutazione del caso concreto) l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali previste nel contratto originario, connesso ai maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali a seguito della pandemia in atto, in occasione dell'eventuale adozione della modifica contrattuale conseguente all'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'art. 5 bis del d.p.p. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. "Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19" precisa che i suddetti costi (indiretti) possano essere riconosciuti mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento.

Sentite le parti coinvolte internamente all'organizzazione di FBK, considerato il protocollo interno e le misure adottate per contrasto al contagio da COVID 19, salvo eventuali ulteriori specifiche evidenziate dall'Appaltatore e che verranno valutate puntualmente dalla Stazione Appaltante, la Fondazione si riserva di riconoscere – nelle modalità e nei limiti sopra richiamati – per i servizi e le forniture un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali pari al 1%.

Secondo quanto stabilito dalla lettera v) dell'Allegato A della delibera 726 del 29 maggio 2020, in fase di erogazione di eventuali aumenti delle spese generali dovute al COVID-19, come condizione di pagamento, è richiesta l'attestazione da parte dell'Appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19.

Eventuali ulteriori costi evidenziati dall'Appaltatore verranno valutati puntualmente dalla Stazione Appaltante.

### ***3. Registro Presenze***

Per fare sì che vengano computati tali costi è necessario conoscere il numero delle persone dell'appaltatore presenti in FBK per giorno.

Per presenza del lavoratore si intende un turno di lavoro che può durare da 4 ore a una giornata intera.

Di seguito si riporta un esempio di registro presenze che potrà essere modificato sulla base delle specifiche esigenze, con aggiunta di eventuali ulteriori campi.

